

TESTO UNICO PARTE D

LE FIGURE PROFESSIONALI A PRESIDIO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PIEMONTESE

Premessa

Il sistema di certificazione della Regione Piemonte comprende diversi sottosistemi, tra cui:

- la certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso formativo, e nel riconoscimento dei crediti in ambito formale;
- l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali.

Questi sottosistemi prevedono l'intervento di specifiche professionalità per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle diverse attività in cui si articolano i rispettivi processi:

- *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione (OC);*
- *Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione (ETC);*
- *Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC);*
- *Esperto della materia/lavoro (EM/L);*
- *Esperto della materia/formazione (EM/F);*
- *Commissione d'esame → Presidente di Commissione, Esperto della formazione, Esperto del mondo del lavoro.*

A seguire una sintesi generale dei contenuti professionali e dei requisiti richiesti dalle diverse professionalità.

1. Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione (OC)- “Addetto alle operazioni di certificazione”

Nella procedura di certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso formativo, e nel riconoscimento dei crediti in ambito formale, interviene una specifica professionalità denominata *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione*.


Questa professionalità, prevista nell'allegato L alla DGR n.152-3672 del 02/08/2006¹²³, :

- realizza quanto previsto nelle fasi caratterizzanti il processo di riconoscimento dei crediti e in quello di certificazione di parte seconda;
- si occupa della produzione dei documenti rilasciati in esito alla certificazione di parte terza.

L'*Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione*, è un operatore che è stato formato dalla Regione ed ha conseguito un attestato di frequenza e profitto.

Possono essere candidati al ruolo di *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione* collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che conoscano il sistema di progettazione per competenze della Regione Piemonte, i sistemi informativi di riferimento ed abbiano svolto per almeno 3 anni attività di:

¹²³ D.G.R. n.152-3672 DEL 02/08/2006, “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)”. Allegato L, Certificazione di parte seconda autorizzata. Si veda in particolare l'articolo 6.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	
Tipo attività	docente o tutor nell'ambito dell' Istruzione e formazione professionale	

Le persone in possesso dei requisiti richiesti sono coinvolte in attività di formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo. Le persone che superano l'esame previsto in esito alla formazione, conseguono un attestato di frequenza e profitto e sono inserite in un apposito elenco regionale.

Un OC può essere nominato componente di commissione d'esame in qualità di commissario esperto della formazione¹²⁴.

2. Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione (ETC)

L' allegato L alla DGR n. 152-3672 del 02/08/2006 prevede anche un'altra professionalità deputata alla certificazione, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione*. Questa professionalità interviene nel processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali. Tale professionalità, denominata anche ETC (Esperto in tecniche di certificazione), rappresenta il responsabile del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite di cui assicura il corretto svolgimento.

Possono essere candidati al ruolo di ETC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione, in grado di entrare in relazione positivamente con l'utenza e con gli altri ruoli con i quali collabora/si coordina per l'erogazione del servizio, che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI¹²⁵
Tipo attività	- docenza - tutoraggio - monitoraggio e valutazione ¹²⁶	- formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo	- orientamento professionale - consulenza orientativa

Le persone in possesso dei requisiti richiesti sono coinvolte in attività di formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo. Le persone che superano l'esame previsto in esito alla formazione, conseguono un attestato di frequenza e profitto e sono inserite in un apposito elenco regionale.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – indirizzo operazioni"¹²⁷ possono essere candidati al ruolo di ETC.

¹²⁴ D.G.R. n. 31 – 2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", paragrafo 3.3.

¹²⁵ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹²⁶ Si tratta di una delle attività previste dalla procedura di accreditamento. Vedi Legge 241/90 e s.m.i. - Legge Regionale 7/2005 D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali".

¹²⁷ D.G.R. 152-3672/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

3. Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC)

L'Operatore adeguatamente formato (OAF - PC) rappresenta il riferimento dell'utente nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità che è responsabile dello svolgimento di tutte le attività con contenuto tecnico – professionale previste nella fase di identificazione delle competenze e, in parte, in quelle di validazione e certificazione.

Possono essere candidati al ruolo di OAF – PC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni¹²⁸ attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ¹²⁹
Tipo attività	- docenza - tutoraggio	- formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo	- orientamento professionale - consulenza orientativa ¹³⁰

E' l' ETC dell' ente titolato all'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione che individua gli OAF – PC in possesso dei requisiti richiesti. Gli OAF – PC vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione (realizzate anche attraverso l' eventuale ricorso a materiali e strumenti di formazione a distanza regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni", secondo quanto previsto dalla normativa regionale¹³¹, possono essere candidati al ruolo di OAF – PC; si considerano in possesso dei requisiti professionali richiesti previa partecipazione ad attività formativa di aggiornamento.

¹²⁸ Allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli" alla D.G.R. n°152-3672/2006, art. 8.

¹²⁹ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹³⁰ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett. a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹³¹ D.G.R. 152-3672/2006 e D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

4. Esperto della materia – formazione (EM/F)

L'Esperto della materia – formazione (EM/F) rappresenta il riferimento metodologico e tecnico-specialistico per la validazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo della formazione, che è esperta sia di processi di accertamento delle competenze sia dell'ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell'utente.

Possono ricoprire il ruolo di EM/F collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che abbiano svolto, per almeno 5 anni attività di docenza/formazione in agenzie accreditate alla Formazione professionale dalla regione Piemonte per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare.

E' l'ETC dell'ente titolato all'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione che individua gli EM/F in possesso dei requisiti richiesti. Gli EM/F vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni", secondo quanto previsto dalla normativa regionale¹³², possono esser candidati a ricoprire il ruolo di EM/F, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

5. Esperto della materia – lavoro (EM/L)

L'Esperto della materia – lavoro (EM/L) rappresenta un riferimento tecnico-specialistico per la validazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo del lavoro, esperta in particolare dell'ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell'utente.

La presenza di questa professionalità è funzionale ad affrontare situazioni complesse di validazione delle competenze, che richiedono una conoscenza molto avanzata dell'ambito di competenze di riferimento. E' l'ETC che stabilisce, considerate le caratteristiche della validazione da realizzare, l'eventuale coinvolgimento dell' EM/L.

Possono ricoprire il ruolo di EM/L gli esperti del mondo del lavoro, inseriti o meno nell'apposito elenco regionalarticolato per settore¹³³, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di almeno una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10 ruoli tecnici o gestionali nell'area economico-produttiva in cui insistono le competenze da validare,
- possesso di requisiti che permettano di entrare nel merito della valutazione in riferimento al settore specifico della qualifica/competenza da validare.

Costituiscono requisiti aggiuntivi:

- titolo di studio superiore alla qualifica;
- competenze/esperienza in materia di valutazione¹³⁴.

¹³² D.G.R. 152-3672/2006, D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

¹³³ Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31-2441 L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.

E' il singolo ente che individua gli EM/L e verifica la presenza dei requisiti richiesti.

Gli EM/L che soddisfano i requisiti vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione (realizzate anche attraverso l' eventuale ricorso a materiali e strumenti di formazione a distanza regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Il ruolo di EM/L in fase di validazione delle competenze può essere svolto previa partecipazione ad attività di aggiornamento che saranno erogate dall' ETC.

6. Commissione d'esame – Presidente

Il Presidente di commissione d'esame è individuato tra i soggetti iscritti in un elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011.

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura a seguito di avviso pubblico, bandito dalla Regione:

- il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore oppure una qualifica con una comprovata esperienza nel settore della formazione professionale;
- un' età compresa tra 26 e 70 anni.

Possono costituire requisiti aggiuntivi:

- titoli di studio superiori al diploma;
- esperienze di valutazione degli apprendimenti;
- pregressa esperienza come Presidente di commissione.

7. Commissione d'esame – Esperto della formazione

Il Commissionario Esperto della formazione è individuato, ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011, dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori che posseggano il seguente requisito minimo:

- conoscenza del sistema di progettazione per competenze regionale, con particolare riferimento alla struttura della Prova complessiva di valutazione e del sistema dei pesi.

Tale esperto potrà essere individuato, se presente e in possesso del requisito, anche nel soggetto abilitato alle operazioni di certificazione (OC).

8. Commissione d'esame – Esperto del mondo del lavoro

Il Commissario d'esame esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti in un apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011.

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura a seguito di avviso pubblico, bandito dalla Regione:

- essere in possesso almeno di una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della candidatura, ruoli tecnici o gestionali anche entro più aree economico – produttive, che permettano di entrare nel merito della valutazione anche se non circoscritta al settore specifico della qualifica.

Costituiscono requisiti aggiuntivi:

- titolo di studio superiore alla qualifica;
- competenze/esperienze in materia di valutazione.

¹³⁴ Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31-2441 L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.